

CITTA' DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 32 del 30/07/2015

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 2^a convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A
1	Cosimo MICCOLI	Si	
2	Fernanda METRANGOLO	Si	
3	Anna Rita TAURINO	Si	
4	Antonio SAQUELLA	Si	
5	Maurizio PEZZUTO	Si	
6	Anna Elisa SABATO	Si	
7	Umberto CARROZZO	Si	
8	Mino SOLAZZO	Si	
9	Marco CALANDRA		Si

		P	A
10	Delia MIGLIETTA	Si	
11	Ferdinando STEFANIZZI	Si	
12	Carlo MERCHICH	Si	
13	Giovanni MARRA	Si	
14	Mimina MANIGLIO	Si	
15	Tonia MAZZOTTA		Si
16	Maria Giovanna GUIDO	Si	
17	Alessandro PEZZUTO		Si

Partecipa il segretario generale Dott.ssa Giuliana GRASSO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267				
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole.				
Addì, 22/07/2015				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dr. Pietro ROSAFIO				

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre differenti entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge di stabilità 2014, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- che con deliberazione C.C. n. 22 del 22.05.2014 sono state fissate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

Considerato che la legge n. 147/2013, come modificata ed integrata dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014, prevede che:

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, ed il comune, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comune, con la medesima deliberazione può fissare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto:

- che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
- che in sede di schema di Bilancio di previsione 2015 il tributo in parola è stato quantificato in € 650.000,00 per garantire gli equilibri di bilancio;
- che tali risorse saranno destinate alla copertura parziale dei costi presunti dei seguenti servizi indivisibili:

Gestione e manutenzione del patrimonio	€ 127.000,00
Gestione e manutenzione delle strade	€ 31.000,00
Servizi cimiteriali	€ 37.500,00
Servizi di illuminazione pubblica	€ 632.180,00

Ritenuto di confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2014 come di seguito specificato:

- a) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- b) aliquota del 1,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali;
- c) aliquota dello 0,8 per mille sugli altri fabbricati e le aree edificabili
- d) ai soggetti passivi di cui al punto a) spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione (Euro)
<= 500	75,00
> 500	50,00

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "....Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno derimento".

Tenuto conto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il decreto del 13/05/2015 con cui il Ministro dell'Interno ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed il parere favorevole del Revisore Unico.

Al momento della votazione si allontano i consiglieri Solazzo e Merchich.

Con voti favorevoli 7 – contrari 5 (Maniglio-Marra-Metrangolo-Guido-Carrozzo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. **Dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. **Confermare**, per l'anno 2015, per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) le aliquote e detrazioni già previste per il 2014 e che si riportano di seguito:
 - e) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

- f) aliquota del 1,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali;
- aliquota dello 0,8 per mille sugli altri fabbricati e le aree edificabili g)
- ai soggetti passivi di cui al punto a) spetta una detrazione per abitazione principale h) variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue

Detrazione (Euro)
75,00
50,00

- 3. Stabilire che, nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;
- 4. Dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;
- 5. Rinviare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al vigente Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale.
- 6. Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii..;
- 7. **Dichiarare**, con voti favorevoli 7 – contrari 5 (Maniglio-Marra-Metrangolo-Guido-Carrozzo) espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE f.to Dott.ssa Anna Elisa SABATO

Segretario Generale f.to Dott.ssa Giuliana GRASSO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Squinzano, lì 05/08/2015

Segretario Generale Dott.ssa Giuliana GRASSO

Si CERTIFICA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Squinzano (sito istituzionale: www.comune.squinzano.le.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi; successivamente rimarrà reperibile nella sezione Storico ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Squinzano, lì 05/08/2015.

N.1057 Reg. Pubbl.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr. Pietro ROSAFIO

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Delibera di CC n. 32 del 30/07/2015 Pag. 6 di 6